

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2005, n. 17

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 24 dicembre 2004, n. 75/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 «Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della giunta regionale»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 28 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il consiglio regionale e alla carica del Presidente della giunta regionale);

Visto, il regolamento di esecuzione della legge regionale n. 70/2004, emanato con proprio decreto n. 75/R del 24 dicembre 2004;

Vista la legge regionale 27 gennaio 2005, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 «Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il consiglio regionale e alla carica di Presidente della giunta regionale»);

Vista la deliberazione del consiglio regionale del 26 gennaio 2005 con la quale è stato approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 24 dicembre 2004, n. 75/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 «Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il consiglio regionale e alla carica di Presidente della giunta regionale»);

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica Art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale 24 dicembre 2004, n. 75/R, regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004 n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il consiglio regionale e alla carica di Presidente della giunta regionale).

1. L'Art. 7, comma 2 del regolamento regionale n. 75/2004 è sostituito dal seguente: «I modelli per le schede elettorali sono allegati al presente regolamento (allegati A, B e C).».

2. Nell'Art. 7, comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «senza distinzione tra i soggetti partecipanti».

Art. 2.

Modifica Art. 8 del regolamento regionale n. 75/2004

1. Nell'Art. 8 comma 1 sono infine aggiunte le seguenti parole:

«Al termine delle operazioni la lista e' sigillata in un plico chiuso».

2. Il comma 2 dell'Art. 8 del regolamento regionale n. 75/2004 e' sostituito dal seguente:

«2. Le operazioni di scrutinio iniziano dalle schede per le elezioni primarie dei candidati alla carica di Presidente della giunta regionale; a seguire si svolge lo scrutinio per i candidati regionali e per quelli circoscrizionali.».

Art. 3.

Modifica Art. 9 del regolamento regionale n. 75/2004

1. L'Art. 9, comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nelle sedi delle sezioni speciali e' affisso un avviso che fornisce informazioni generali relative alle modalita' di utilizzazione dei dati.».

2. L'Art. 9, comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Le tabelle, allegati D ed E al presente regolamento, identificano, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 20 del decreto legislativo n. 196/2003, i tipi di dati e le operazioni eseguibili in riferimento ai trattamenti di dati di competenza della Regione Toscana».

3. L'Art. 9, comma 4 e' sostituito dal seguente:

«I plichi sigillati di cui all'Art. 8, comma 1 sono consegnati all'ufficio elettorale del comune che; decorso il termine per la presentazione delle liste alle elezioni regionali, provvede alla loro distruzione.».

Art. 4.

Abrogazioni di disposizioni del regolamento regionale n. 75/2004

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del regolamento regionale n. 75/2004:

- a) Art. 3;
- b) Art. 4, comma 1, lettera a);
- c) Art. 9, comma 5;
- d) Art. 14.

Art. 5.

Sostituzione allegati

1. Gli allegati A, B, C e D al regolamento regionale n. 75/2004 sono sostituiti dagli allegati A, B, C, D e E al presente regolamento.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 27 gennaio 2005

PASSALEVA

Designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.